

XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 10

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2ª COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE GIUDIZIARIE E DELLA LORO PUBBLICITÀ

125ª seduta (notturna): martedì 26 gennaio 2010

Presidenza del presidente BERSELLI indi del vice presidente CENTARO

2ª Commissione

10° Res. Sten. (26 gennaio 2010) (nott.)

INDICE

Seguito dell'audizione del procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso

*	PRESIDENTE	* GRASSO
*	CENTARO (<i>PdL</i>)	
*	DELLA MONICA (PD) 3, 11, 12 e passim	
	GARRAFFA (<i>PD</i>) 5, 22, 23	
	LI GOTTI (IdV)	
	LUMIA (<i>PD</i>) 6, 7, 19 e passim	

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto: Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso.

Presidenza del presidente BERSELLI

I lavori hanno inizio alle ore 21,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle intercettazioni telefoniche giudiziarie e della loro pubblicità, sospesa nella seduta del 20 gennaio scorso.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi il seguito dell'audizione del procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso, che aveva avuto inizio nella seduta del 24 novembre 2009, nel corso della quale ricordo che il nostro ospite aveva svolto la sua relazione, consegnando agli atti anche un documento integrativo, ed alcuni senatori avevano posto dei quesiti. Lascio quindi la parola ai colleghi che intendono intervenire, non prima però di aver rivolto un saluto ed un ringraziamento al dottor Grasso per essersi reso disponibile a partecipare nuovamente ai nostri lavori.

DELLA MONICA (PD). Vorrei un chiarimento dal dottor Grasso, a partire dalla tendenza in atto nella nostra legislazione a spostare sul giudice collegiale tutta una serie di competenze. Il procuratore Grasso ha in questa sede segnalato come il ricorso al collegio si ponga in contraddizione con tutto il sistema processuale che chiaramente privilegia il giudice monocratico ed inoltre che, se l'attribuzione al giudice collegiale risponde ad un'esigenza di ponderatezza, dovrebbe allora essere privilegiata la necessità di rapidità della decisione dettata dai tempi delle indagini preliminari.

La sua considerazione – che sotto molti aspetti mi appare condivisibile – è stata posta seriamente in discussione da parte di alcuni dei rappre-

sentanti dei sindacati di polizia, auditi lo scorso 20 gennaio, che hanno dichiarato di ritenere invece assai più utile e maggiormente a tutela del segreto delle indagini che si pronunci un collegio e che addirittura sia sottratto al pubblico ministero il potere di emettere un decreto d'urgenza ed inoltre che, nei casi di particolare urgenza, il decreto debba comunque essere confermato da parte del tribunale collegiale.

Un altro punto su cui hanno molto insistito i suddetti rappresentanti è la necessità di evitare che sia individuato un unico ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del procedimento, previsione che a loro avviso sposterebbe per garantire maggiore tutela al segreto investigativo l'attenzione più sulla polizia giudiziaria che sull'operato del pubblico ministero che, al contrario, nell'ambito della normativa si è cercato di restringere al massimo. In effetti, gli auditi hanno lamentato che, stante tale previsione, sarà sempre l'ufficiale di polizia giudiziaria a rispondere di quello che avviene, laddove dovrebbe essere il pubblico ministero – cui fa capo tutta la procedura – il soggetto chiamato a rispondere in prima persona di qualsiasi disfunzione possa conseguire alla propalazione del segreto d'indagine.

Oltre ad avanzare i suddetti rilievi critici, da parte dei già citati rappresentanti sindacali si è insistito molto anche sulla necessità di rafforzare quegli stessi meccanismi che consentono, secondo il disegno di legge governativo, la rimozione del procuratore della Repubblica dall'incarico nell'eventualità di una violazione di segreto d'indagine, sia pure a livello di semplice iscrizione nel registro degli indagati.

Su questi punti sarebbe forse opportuno riascoltare, in una sorta di contraddittorio posticipato, il procuratore nazionale antimafia per capire se vi sia una ragionevolezza di fondo in simili prospettazioni ed in tal caso come egli ritenga si debba procedere. Mi ha molto colpito che un rappresentante della polizia giudiziaria abbia assunto una posizione di netto contrasto rispetto a diverse previsioni del disegno di legge governativo asseritamente tese sia ad ampliare i presupposti delle intercettazioni, sia a consentire l'intervento d'urgenza del pubblico ministero o eventualmente di un giudice monocratico, sia, infine, a trasferire tutte le responsabilità su un unico soggetto per assicurare un controllo ancora più pregnante del segreto investigativo.

LI GOTTI (*IdV*). Vorrei un breve chiarimento da parte del dottor Grasso con riferimento alle schede nn. 3 e 4 del documento che è stato da lui depositato al termine dell'audizione del 24 novembre 2009.

Nello specifico, la scheda n. 3 è relativa alle modificazioni apportate al comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale – di cui al comma 10, lettera *a*) dell'articolo 1 del disegno di legge atto Senato n. 1611 – laddove in riferimento ai presupposti necessari per l'autorizzazione alle intercettazioni si parla di «evidenti indizi di colpevolezza».

Osservo però che nelle proposte avanzate nella suddetta scheda non si fa alcun riferimento a tali presupposti, mentre la questione viene ripresa nella scheda n. 4 – (relativa alle modificazioni riferite alla lettera f) del

medesimo comma dell'articolo 1), ivi inserendovi un richiamo all'articolo 407 del codice di procedura penale con alcune integrazioni. Mi chiedo quindi se la proposta riportata nella scheda n. 4 lasci inalterata la citata lettera *a*) della norma e quindi in che termini la modifica avanzata nella scheda n. 3 si coordini rispetto a quella riportata nella scheda n. 4, considerato che entrambe incidono sull'articolo 267 del codice di procedura penale.

GRASSO. La scheda n. 3 attiene alla modifica all'articolo 267 del codice di procedura penale che viene ripresa anche nella scheda n. 4 per quanto riguarda però la lettera *f*). Occorre quindi considerare le schede nn. 3 e 4 come un'unica scheda.

LI GOTTI (*IdV*). Ciò significa che l'intervento da voi auspicato investirebbe anche la lettera *a*) del comma 10 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1611? La mia curiosità nasce dal fatto che, come già segnalato, non si suggeriscono modifiche al riguardo, bensì un'estensione della disciplina.

GRASSO. Faccio però osservare che estendendo la disciplina di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, certamente la maggior parte dei reati che avrebbero potuto rientrare nella lettera a) vengono ad essere ricompresi tra quelli per i quali viene mantenuta la stessa dizione di «gravi indizi di reato».

GARRAFFA (PD). Dottor Grasso, premesso che non sono un tecnico, in merito alla vicenda delle intercettazioni – sulla quale peraltro ci siamo già confrontati in Commissione antimafia – desidero soffermarmi su quanto affermato dal ministro Alfano, intervenuto in Senato per la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia. Nel merito mi interesserebbe sapere, ad esempio, se il Procuratore sia in grado di fornire il numero delle intercettazioni effettivamente svolte, al di là quindi delle richieste in tal senso avanzate. Occorre infatti considerare che spesso ad un intercettato corrispondono due o tre utenze telefoniche ed inoltre si ipotizza che circa il 70 per cento di tali richieste facciano riferimento a proroghe, condizioni queste che contribuiscono a diminuire notevolmente il numero degli intercettati; ciò porta ad ipotizzare che i dati forniti dal Ministro nell'ambito della sua relazione, pur se corretti in riferimento al costo, non lo siano affatto con riguardo al numero delle persone nei fatti intercettate.

Un'ulteriore richiesta di chiarimento riguarda un tema che avevo già avuto modo di segnalare alla sua attenzione in sede di Commissione antimafia. Nel caso di intercettazioni per reati quali lo spaccio di stupefacenti o l'estorsione, qualora l'estortore o il trafficante nell'ambito della conversazione intercettata facciano riferimento a omicidi, sequestri di persona, stupri ed a fatti rilevanti ai fini di indagini di mafia l'intercettazione

può essere utilizzata? Stando al testo della norma in corso di esame ciò non sembrerebbe possibile.

Le sarei quindi grato, dottor Grasso, se potesse fornire delle indicazioni in ordine alle strategie da adottare onde fare in modo che le intercettazioni continuino a poter garantire il loro contributo all'attività investigativa.

Mi sembra in proposito importante segnalare anche i dati relativi alle intercettazioni effettuate forniti lo scorso anno dal ministro Alfano, in base ai quali il numero più elevato si è avuto a Milano con 17.357 intercettazioni – eppure, stando a quanto riferitoci qualche giorno fa dal prefetto di Milano, in sede di audizione, la mafia in quella città non sembrerebbe esistere – segue Napoli con 16.000 e Palermo con 10.052. Tengo anche a precisare che abbiamo presentato diversi disegni di legge in materia di intercettazioni che darebbero la possibilità di contenere notevolmente le spese e vorrei sapere anche se lei, dottor Grasso, sia a conoscenza del fatto che il Governo precedente aveva dato mandato ad un comitato di esperti, costituito presso il Ministero della giustizia, di studiare un sistema per ridurre i costi delle intercettazioni di quasi oltre la metà.

Mi interesserebbe conoscere infine la sua opinione sul disegno di legge in esame, se ad esempio ritenga che possa creare notevole nocumento alla lotta alla criminalità organizzata.

LUMIA (PD). La prima questione che desidero porre è quella delle risorse. Tale questione viene specificatamente affrontata anche nella scheda n. 13 della documentazione consegnataci dal dottor Grasso nella scorsa occasione, nell'ambito della quale vengono avanzate delle proposte sotto il profilo della programmazione e del budget. Al riguardo mi interesserebbe pertanto sapere se – come segnalatomi da alcune procure – con l'ultima legge finanziaria siano stati già introdotti dei limiti molto rigidi di spesa alle procure. Questo corrisponde già a realtà, o permane un problema di norme ormai superate o, ancora, si ritiene che il limite sia stato posto in termini non corretti, vista la proposta che viene al riguardo avanzata nella scheda n. 13? In sintesi, è stata già presa qualche misura sul piano finanziario che preveda un limite di spesa per le procure anche in questa fase in cui è in corso l'esame del disegno di legge in materia di intercettazioni?

Nella scheda n. 2 viene affrontata la delicata questione delle intercettazioni di immagini mediante riprese visive ed in particolare l'assimilazione di tali riprese alle intercettazioni di comunicazioni prevista dalla norma. In proposito mi interesserebbe sapere se si ritiene che la soluzione prospettata nella suddetta scheda consenta di evitare il danno consistente che si produrrebbe attuando una forte limitazione dello strumento delle intercettazioni nei luoghi dove invece le organizzazioni scelgono di incontrarsi per evitare gli spazi chiusi quali appartamenti, ristoranti o automobili. Oggi, infatti, i boss mafiosi preferiscono incontrarsi in luoghi aperti, nei quali ribadisco però che, stanti le limitazioni previste dal disegno di legge n. 1611, potrebbe diventare impossibile ricorrere allo strumento del-

l'intercettazione. In sostanza, la proposta di modifica che viene avanzata limita solo il danno o si ritiene che possa garantire lo svolgimento di questo tipo di intercettazioni?

Nella scheda n. 3 viene proposta una modifica relativamente all'attribuzione della competenza a concedere l'autorizzazione a disporre le intercettazioni al tribunale distrettuale in composizione collegiale, suggerendo, se ho ben compreso, di mantenere tale competenza in capo al giudice delle indagini preliminari, adducendo in tal senso una serie di motivazioni molto articolate.

GRASSO. Sì, la proposta di modifica prevede che tale potere sia riconosciuto al giudice per le indagini preliminari.

LUMIA (PD). In sostanza si propone di non modificare la situazione attuale?

PRESIDENTE. Nella scheda n. 4 lei fa presente che in base al comma comma 10, lettera *a*), dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1611, per l'autorizzazione è necessaria la sussistenza di «evidenti indizi di colpevolezza» per tutti i delitti non espressamente di mafia e terrorismo.

Lei, dottor Grasso, anche in altre occasioni ha avuto modo di manifestare preoccupazione per le conseguenze di questa previsione normativa in ordine ai cosiddetti reati strumentali e prodromici a quelli di mafia, cioè quelli che stante la nuova disciplina non potrebbero più essere intercettati, ma la cui intercettazione in passato è stata spesso utile ad individuare reati di mafia. Se fosse possibile, gradirei che lei ci fornisse un'indicazione dei reati che possono considerarsi strumentali rispetto ai delitti di mafia e terrorismo. In breve, quali sono i reati la cui intercettazione più spesso ha consentito di giungere all'individuazione dei responsabili dei reati di mafia?

CENTARO (*PdL*). Dottor Grasso, nelle schede della documentazione da lei consegnataci nella scorsa occasione vengono avanzate alcune ipotesi con particolare riferimento ai presupposti di ammissibilità dell'autorizzazione alle intercettazioni. Tra le altre vi è quella di lasciare immutata l'attuale dizione della norma, facendo sì che quella «sufficienti indizi di reato» (ovvero quelli che oggi, secondo il testo approvato dalla Camera, sono relativi all'articolo 51 del codice di procedura penale, commi 3-bis e 3-quater) sia estesa alle fattispecie dell'articolo 407, comma 2, lettera a); in maniera da avere un'elencazione più ampia, che in termini di presupposto faccia riferimento all'indicazione dei «sufficienti indizi di reato».

Un'altra ipotesi prevede anche l'ampliamento dell'applicazione dell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), che ci riporta alla dizione «sufficienti indizi di colpevolezza» rispetto ad una gamma di reati molto più ampia.

Viene avanzata anche un'ulteriore ipotesi, che prevede la riscrittura della norma e il mantenimento sostanziale di una soggettivizzazione, dal

momento che si fa riferimento ai «sufficienti indizi di reato» e ad elementi di colpevolezza a carico della persona di cui si richiede l'intercettazione. A suo avviso, dottor Grasso, stante la possibilità che la dizione «sufficienti indizi di reato», oltre all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, possa eventualmente essere estesa all'ambito di applicazione dell'articolo 407, comma 2, lettera a), questa ultima ipotesi potrebbe soddisfare, da un lato, la necessità di soggettivizzazione finalizzata a contrastare il fenomeno della cosiddetta «pesca a strascico» e, dall'altro, l'esigenza di comporre un piano più completo? Ciò detto, ferma restando l'opportunità sottolineata con forza dalla Procura di evitare che l'autorizzazione all'intercettazione possa essere negata quando la richiesta è frutto di indicazioni provenienti da altre intercettazioni; laddove in base al testo approvato dalla Camera non è possibile concedere l'autorizzazione ad intercettare solo sulla base di una conversazione intercettata, da cui risulta la colpevolezza per il reato di una terza persona non intercettata. Questa, infatti, mi pare che fosse inserita tra le ipotesi discutibili.

Vi è poi la questione della disciplina dettata per le intercettazioni nei procedimenti contro ignoti, prevista in coerenza con la soggettivizzazione dei presupposti. In assenza di individuazione del soggetto e non riuscendo a trovare una soluzione che risolva tale problema di coerenza, nel caso di procedimenti contro ignoti, ritengo che si potrebbe ipotizzare un'eccezione alla regola, considerata la difficoltà di ottenere il previo assenso da parte della vittima e l'esigenza di tutelare quest'ultima da sovraesposizioni.

Mi interesserebbe, poi, avere un giudizio del Procuratore in ordine al problema dello stralcio, che pure viene evidenziato nella documentazione e che è anche conseguenza delle cattive abitudini di alcuni magistrati; costoro spesso acquisiscono intercettazioni a largo raggio, per poi stralciare parti che potrebbero interessare a diverso titolo altre indagini, proseguendo sul filone originario, senza che vi sia la possibilità di un confronto con la difesa. Si tratta di una norma che può rappresentare anche una forma di discovery anticipata di ulteriori filoni d'indagine attinenti a processi che in un momento successivo potrebbero aver luogo proprio grazie a quel materiale e di cui dunque occorre tenere conto. Analoga considerazione va svolta per il problema dell'inutilizzabilità delle intercettazioni in caso di derubricazioni del reato per il quale le intercettazioni sono state raccolte; in taluni casi hanno destato qualche perplessità ed anche su questo desidererei aver una valutazione dal dottor Grasso.

Quanto alla disciplina delle riprese audiovisive in luoghi privati, è evidente che, se effettuate in luoghi di privata dimora, esse costituiscano un momento di particolare invasione della *privacy* dei cittadini. Questo dato porterebbe ad un mantenimento dell'attuale possibilità per la polizia giudiziaria di effettuare riprese in luoghi pubblici, quale elemento di indagine e non di prova spendibile e propedeutica ad un'ulteriore attività probatoria e di istruzione. Immagino fosse questo il senso della restrizione dell'autorizzazione alle sole intercettazioni visive in luogo di privata dimora, mantenendo inalterato l'attuale regime.

GRASSO. Signor Presidente, a scanso di equivoci, premetto che a nostro avviso la scelta preferibile sarebbe quella di mantenere la disciplina attuale e questo è un primo stadio di risposta.

Procedendo per gradi, vi è poi l'esigenza di contemperare l'azione alle problematiche che emergono da un'applicazione talvolta distorta della normativa vigente.

La questione è che certe prassi distorsive provocano poi dei problemi nell'ambito del rapporto con la difesa e con l'indagato. Il tema va quindi affrontato in questa prospettiva e da questo punto di vista.

Passando poi ai singoli profili che sono stati richiamati e sui quali mi è stato richiesto un ulteriore approfondimento, vorrei soffermarmi, innanzitutto, sull'attribuzione al tribunale distrettuale in composizione collegiale della competenza a concedere l'autorizzazione a disporre le intercettazioni.

La questione riguarda, in primo luogo, il ricorso al collegio che se, da un lato, intende soddisfare evidentemente un'esigenza di maggiore riflessione e ponderatezza nella decisione, dall'altro, coinvolgendo più soggetti comporta però un sostanziale rallentamento rispetto ai tempi di risposta assicurati dal giudice monocratico, il quale ha assunto ormai un rilievo centrale nel nostro ordinamento processuale, al punto tale che, in qualità di giudice dell'udienza preliminare può addirittura infliggere in sede di giudizio abbreviato la condanna a pene gravissime (fino all'ergastolo) per processi di competenza della Corte d'assise, ciò significa che nel nostro sistema processuale non ci si preoccupa dunque della complessità o della gravità dell'imputazione.

In secondo luogo, l'attribuzione della competenza al tribunale distrettuale in composizione collegiale pone un problema di tipo organizzativo, perché sappiamo bene che rispetto all'urgenza di certe intercettazioni e di determinate indagini non si possono avere stasi dell'attività investigativa. Le indagini non si possono fermare. Basti pensare a tutte le festività, ai sabati e alle domeniche e alla parallela necessità delle forze di polizia di avere comunque un provvedimento autorizzativo immediato. Il problema di tipo organizzativo cui faccio riferimento va peraltro ad inserirsi all'interno di una problematica più ampia che riguarda la giustizia in generale e che per l'appunto concernono il profilo organizzativo e la disponibilità delle strutture logistiche, dei magistrati e del personale amministrativo.

Se poi si considera che anche per ottenere l'autorizzazione all'acquisizione di un tabulato o ad una ripresa audiovisiva, il pubblico ministero del tribunale di Trapani, ad esempio, sarà tenuto a raccogliere tutti gli atti del procedimento e ad inviarli al tribunale distrettuale collegiale di Palermo – perché questo è quanto prevede la disciplina che si propone di applicare – ciò non può che apparire come assolutamente irrazionale, soprattutto sulla base dei dati di cui disponiamo sull'organizzazione della giustizia. Bisogna tenere presente che allo stato non disponiamo certamente dei mezzi, delle autovetture e dei furgoni per trasportare peraltro integralmente – questo è quanto prevede la norma – una mole enorme

di faldoni, visto che gli atti devono essere integralmente trasmessi al giudice che deve decidere, anche per la semplice acquisizione di un tabulato. Francamente prevedere un impegno così gravoso sul piano organizzativo per ottenere un semplice documento mi sembra veramente esagerato.

Ciò detto, in questa prospettiva si potrebbe anche arrivare a prevedere l'attribuzione della competenza al tribunale in composizione collegiale, ma allora occorre dotarsi di un tribunale in seduta permanente che copra anche il sabato e la domenica, ma per farlo sono necessari i magistrati, i quali – stiamo attenti – una volta impegnati nel collegio, soltanto per aver firmato un'ordinanza di autorizzazione per l'acquisizione di un tabulato, diventerebbero incompatibili in tutte le altre fasi del procedimento, e non avrebbero più la possibilità di mettere mano a quel processo, né come giudici per le indagini preliminari, né come giudici per l'udienza preliminare, né in sede dibattimentale e neppure in appello!

Rispetto alla situazione attualmente esistente, quindi, i problemi sono innanzitutto di tipo organizzativo.

Detto questo, fatto salvo il discorso del tribunale collegiale, non bisogna tralasciare le difficoltà, certamente maggiori, nel caso di attribuzione della competenza al tribunale distrettuale, ove si consideri che 160 procure dovrebbero rivolgersi a 26 tribunali distrettuali. Prendiamo il caso, non tanto della Sicilia, che ha quattro distretti di Corte d'appello, ma della Toscana, dove da Arezzo o da Grosseto, per avere un qualsiasi provvedimento, bisognerebbe rivolgersi al tribunale collegiale di Firenze, con ciò che ne conseguirebbe in termini di tempi delle indagini che, in quanto tali, non possono sopportare stasi o ulteriori difficoltà.

È chiaro che nell'individuazione delle possibili soluzioni non si può quindi che procedere per gradi, valutando via via i problemi che potranno eventualmente sorgere. Una prima questione riguarderà quindi proprio la scelta tra tribunale ordinario e distrettuale e poi, in un secondo momento, la composizione collegiale o monocratica dello stesso, anche tenendo conto della necessità di predisporre turni di servizio dei magistrati che dovranno a quel punto essere sempre disponibili ad evadere eventuali richieste di autorizzazione di intercettazioni da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.

Penso di aver messo a fuoco il problema centrale rispetto al quale a nostro avviso il ritorno alla competenza del giudice per le indagini preliminari rappresenterebbe certamente una soluzione.

In seconda istanza, ove si intenda assicurare una maggiore ponderatezza nella decisione, si potrà scegliere il tribunale collegiale; se poi si vorrà, si potrà anche prevedere la competenza del tribunale distrettuale, fermi restando tutti i problemi testé menzionati.

Quanto invece alla questione del responsabile unico di polizia giudiziaria per il procedimento, sollevata dalle forze di polizia, non credo che sia la più importante fra le tante che abbiamo davanti.

DELLA MONICA (*PD*). Per la verità, la questione non è stata sollevata da tutte le forze di polizia, ma nello specifico dal segretario nazionale del Sindacato italiano appartenenti polizia, dottor Giuseppe Tiani.

CENTARO (PdL). È in realtà un problema del sindacato!

GRASSO. Ad ogni modo, non credo che possa rappresentare un problema avere un responsabile del procedimento, così come accade nei procedimenti amministrativi. La responsabilità diventa comunque concorsuale, coinvolgendo tutti coloro che partecipano al procedimento, e quindi non mi sembra che si tratti di una condizione tale da spaventare o creare grossi problemi.

Detto questo, vorrei soffermarmi poi sul comma 2 dell'articolo 1, che modifica l'articolo 53 del codice di procedura penale, prevedendo che all'udienza il procuratore della Repubblica debba sostituire il magistrato del suo ufficio quando risulti iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'articolo 379-bis del codice penale, sentito il capo dell'ufficio competente, ai sensi dell'articolo 11.

Questa norma è criticabile sotto vari aspetti. In primo luogo, essa prevede che il procuratore della Repubblica riceva informazioni da un altro ufficio giudiziario che sta procedendo ex articolo 11, con un'anomala violazione del segreto d'ufficio, dal momento che il titolare della competenza di cui all'articolo 11 – che fa riferimento all'ipotesi in cui un magistrato sia parte offesa o sia indagato per un delitto – si trova a dover riferire al procuratore della Repubblica da cui dipende il sostituto.

In secondo luogo, il collegamento automatico della sostituzione del pubblico ministero di udienza alla semplice iscrizione nel registro degli indagati, che diventa un atto dovuto a seguito della denuncia di una delle parti, può avere effetti gravissimi sull'andamento del processo. È facile infatti immaginare il succedersi di denunce strumentali per ottenere la sostituzione di un pubblico ministero non gradito che sta facendo il processo e che di solito, nei casi più difficili e delicati, a cominciare proprio da quelli di mafia e di terrorismo, è anche l'unico che lo conosce bene; tengo infatti a sottolineare che questa norma si applica a tutti quanti i procedimenti, non solamente a quelli del doppio binario. Peraltro la previsione è incongrua, perché le notizie segrete non sono mai in possesso solo del pubblico ministero, ma anche di molte altre persone (polizia giudiziaria, consulenti, cancellieri, segretari, personale amministrativo, persone informate sui fatti). Pertanto, se l'obiettivo della previsione è agire come deterrente alla possibile fuga di notizie, bisogna allora essere consapevoli che in questo modo in realtà non solo non si risolve il problema, perché altri soggetti potrebbero essere colpevoli della fuga di notizie, ma si produce anche il danno di escludere il magistrato scomodo dal procedimento o addirittura dal dibattimento.

La stessa norma si applica al pubblico ministero di udienza, per cui è sufficiente che quest'ultimo rilasci dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento o che sia indagato per il reato previsto dall'articolo 379-

bis del codice penale, per procedere automaticamente alla sua sostituzione. Analogo discorso può essere condotto per il procuratore capo per il quale si applica la stessa previsione normativa sempre nel caso in cui rilasci dichiarazioni in merito al procedimento. La suddetta previsione è peraltro in contrasto con il nuovo ordinamento del pubblico ministero, approvato con la recente riforma dell'ordinamento giudiziario, secondo cui solo il procuratore può rilasciare dichiarazioni e non il sostituto procuratore. Il fatto che questo meccanismo di sostituzione sia esteso anche al procuratore capo potrà quindi produrre conseguenze inaspettate.

DELLA MONICA (PD). Il ministro Alfano nella sua relazione sull'amministrazione della giustizia ha dichiarato che non intende procedere alla revisione dell'articolazione territoriale delle circoscrizioni giudiziarie. Rispetto alla problematica che stiamo affrontando che investe i giudici monocratici, collegiali e distrettuali, con tutte le incompatibilità che ne conseguono, una diversa collocazione delle risorse tramite l'accorpamento di circoscrizioni, l'eliminazione di uffici inutili e il recupero di personale amministrativo, potrebbe influire positivamente anche sul sistema delle intercettazioni?

Si tratta di un problema molto delicato che in questo momento attiene al tema delle intercettazioni, ma che, anche alla luce del nuovo processo penale, in futuro potrebbe riguardare quello delle misure cautelari.

GRASSO. Credo che la questione della riforma della giustizia non si possa affrontare settorialmente, ma occorra avere un approccio molto più ampio e generale che affronti tutti i problemi.

La questione della riforma delle circoscrizioni giudiziarie è un vecchio problema che non si è mai potuto risolvere per le opposizioni degli ordini professionali degli avvocati e dei politici locali che non vogliono essere privati di un importante punto di riferimento. La situazione allo stato imporrebbe una razionalizzazione, perché le possibilità che offrono oggi i mezzi di comunicazione non sono quelle di cento anni fa e ci consentirebbero di procedere ad una revisione di tutte le circoscrizioni per recuperare una quantità ingente di personale.

In altre occasioni sono arrivato persino a sostenere provocatoriamente che, nel quadro generale della riforma della giustizia e alla luce del nuovo processo accusatorio, si dovrebbe eliminare il procedimento d'appello e non solamente in caso di assoluzione o di condanna. Infatti, un procedimento che dovrebbe basarsi sull'oralità, nel caso del processo di appello è invece fondato solo sull'esame delle carte. Pensate quanto personale si recupererebbe e quanto si ridurrebbero i tempi processuali, per la cui eccessiva lunghezza ci accusano anche gli altri Paesi europei, in cui non è però previsto né il secondo né il terzo grado di merito. Anche il ricorso per cassazione per difetto di motivazione è un ulteriore motivo di merito, perché per entrare nella motivazione del giudizio di cassazione è necessario esaminare il merito. Quindi, in Italia i tempi dei processi sono lunghi

perché il nostro ordinamento processuale, nonostante sia di tipo accusatorio, è tale da determinare tempi lunghi.

PRESIDENTE. È rimasto quello di tipo inquisitorio.

DELLA MONICA (PD). C'è una doppia impalcatura.

GRASSO. È un modello duplice perché permangono alcune garanzie tipiche del processo inquisitorio, come la motivazione della sentenza, la collegialità dei giudici, e tutta una serie di limitazioni. Abbiamo mantenuto quelle norme di garanzia tipiche del processo inquisitorio inserendole in un sistema accusatorio: ne è venuto fuori un ibrido per cui oggi dello stesso fatto processuale si occupano tali e tanti di quei giudici incompatibili che il processo non può che essere lungo. Basti pensare che se ne occupano nell'ordine: il giudice per le indagini preliminari (naturalmente dopo la fase delle indagini), il tribunale del riesame, il giudice dell'udienza preliminare, i giudici del dibattimento, il giudice dell'appello, il giudice della cassazione e che, in caso di annullamento, si torna da altri giudici. Oltre a ciò, nessuno dei predetti giudici può conoscere del fatto perché sussiste il principio giusto ed esatto dell'incompatibilità. Se mi è concesso un esempio, sembra di stare in un'azienda dove tutti i lavoratori non debbano fare altro che battere sempre sullo stesso chiodo. Analogamente non c'è una distribuzione razionale del processo e quindi si dovrebbe addivenire a tutta una serie di riforme. Provocatoriamente ho proposto di eliminare la fase dell'appello perché in tal modo si ridurrebbero i tempi di una fase e si recupererebbero tutti i magistrati e il personale amministrativo (come uscieri e consulenti) nel primo grado di giudizio. Lascerei in piedi esclusivamente un ulteriore ricorso per cassazione nei casi di violazione di legge, ma questi sono problemi che attengono ad una riforma della giustizia che non possono essere affrontati certamente in questa sede.

Il problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie è quindi uno dei tanti problemi da affrontare. Bisognerebbe rivedere poi tutta una serie di norme che non sempre hanno una funzione di garanzia, ma che certamente producono l'effetto di allungare i tempi processuali. Ad esempio, sarebbe opportuno fissare uno sbarramento alle nullità che oggi si possono eccepire lungo tutto l'arco del processo, alcune persino in cassazione, a tal fine stabilendo che solo nella fase iniziale del processo si possa eccepire una nullità, a meno che non si tratti di una nullità assoluta. Non si può eccepire una nullità quando si è già in cassazione per poi essere costretti a ricominciare tutto da capo! Si tratta di piccoli interventi, che ridurrebbero però certamente i tempi di valutazione del processo senza diminuirne le garanzie.

LI GOTTI (*IdV*). Dottor Grasso, in merito ai presupposti richiesti per l'autorizzazione di proroghe per l'attività di captazione, mi sembra siano stati adottati due criteri differenti, il che francamente desta qualche per-

plessità. Il primo criterio è quello previsto dal comma 10, lettera *a*), dell'articolo 1 del provvedimento, ove si prevede che, su richiesta motivata del pubblico ministero, la durata possa essere prorogata per ulteriori 15 giorni. È poi prevista un'ulteriore proroga di 15 giorni, ma i presupposti per l'autorizzazione mi sembrano differenti, poiché essa è condizionata al fatto che siano emersi nuovi elementi, non dalle intercettazioni, ma *aliunde*. Vorrei conoscere la sua opinione a riguardo.

GRASSO. Nella scheda n. 5 del documento da noi consegnato il problema è affrontato sia sotto l'aspetto dei presupposti per ricorrere alle intercettazioni, sia sotto quello delle relative proroghe che possono essere concesse non sulla base dei contenuti di comunicazioni intercettate nel medesimo procedimento, ma prevedendo l'esistenza di ulteriori elementi da trarre *aliunde*. Questo è uno dei tanti profili critici del provvedimento.

LI GOTTI (IdV). Mi riferivo al regime differenziato delle proroghe.

GRASSO. In tale regime, la seconda proroga richiede elementi ancora più incisivi rispetto a quelli precedenti.

CENTARO (*PdL*). Nella prima proroga si dà conto del risultato delle intercettazioni, quindi di un panorama complessivo, nella seconda devono essere indicati specificamente questi nuovi elementi che ampliano il panorama precedentemente delineatosi.

LI GOTTI (*IdV*). Ma questi nuovi elementi sono esterni all'attività captativa, perché il comma che sostituisce il precedente comma 3 dell'articolo 267 del codice di procedura penale rinvia ai presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

CENTARO (*PdL*). La norma testualmente recita: «Una ulteriore proroga dell'operazione fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1».

LI GOTTI (*IdV*). Il comma 1, nella redazione di cui al comma 10, lettera *a*) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1611, prevede che gli elementi debbano essere esterni all'attività captativa.

GRASSO. La scheda n. 8 dà però conto di questo elemento.

CENTARO (*PdL*). Il presupposto di cui si parla nel richiamato comma 1 sono gli evidenti indizi di colpevolezza a carico del soggetto. Non si deve dimenticare che ci stiamo riferendo alla fase di proroga e non a quella di nuova intercettazione a carico di ulteriore soggetto, per autorizzare la quale, in base alla norma non basta il risultato di una inter-

cettazione, ma occorrono ulteriori elementi. In questo caso il riferimento è alla proroga e quindi i presupposti di cui al comma 1 sono quegli specifici elementi che emergono dall'ultimo periodo di intercettazione, riferiti agli evidenti indizi di colpevolezza. Vi è evidentemente una progressione di aggravamento del presupposto di autorizzazione; tant'è che nella prima richiesta di proroga si dà conto di un panorama complessivo e si chiede l'autorizzazione alla proroga in ragione degli elementi che stanno emergendo, laddove per ottenere l'ultima proroga – almeno secondo la mia interpretazione – si richiede che siano indicati specifici elementi con riferimento agli evidenti indizi di colpevolezza.

GRASSO. Se però queste erano le intenzioni sottese alla norma, sono state allora tradite dalla lettera, perché quel requisito non è richiesto solo per le proroghe, ma è addirittura contemplato fra i presupposti per concedere l'autorizzazione di cui al comma 1. Ciò detto, se sulla base del comma 1 non è possibile concedere l'autorizzazione all'intercettazione se non per esigenze fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento, è evidente che si sta richiedendo qualcosa di ulteriore ai fini dell'ottenimento di tale autorizzazione. Il richiamo che in materia di proroga si fa al comma 1, stando all'interpretazione letterale, non può essere che con gli stessi requisiti e presupposti e se non era questa l'intenzione del proponente, allora mi pare evidente la necessità di modificare il testo.

PRESIDENTE. Dottor Grasso, mi sembra che l'interpretazione letterale debba intendersi nel senso da lei chiarito.

GRASSO. Aggiungo che questo riferimento ad elementi «non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento» non tiene conto del fatto che ci sono procedimenti in cui l'unica prova possibile si rinviene nelle intercettazioni e che è quindi difficile reperire elementi aliunde. Ciò significa che certi reati come quelli di usura o di spaccio di stupefacenti, che emergono non a seguito della denunzia di testimoni o di altri possibili elementi, non si potranno più provare e non solo non si potrà procedere a ulteriori intercettazioni, ma non sarà neanche più possibile acquisire elementi di responsabilità attraverso le intercettazioni. Per reati come il traffico di stupefacenti, infatti, le prove si ottengono soltanto attraverso le intercettazioni e se non è possibile prorogare un'intercettazione anche in presenza di elementi nei confronti degli stessi indagati, allora non si potrà proseguire nell'attività di intercettazione nei confronti di questo reato. Questa è quindi un'altra delle anomalie che a mio parere andrebbero corrette.

Quanto ai rilievi critici relativi alle schede nn. 3 e 4, credo che il problema vada affrontato nella sua interezza.

Come già segnalato in precedenza, sarebbe preferibile il mantenimento della disciplina attualmente prevista per l'autorizzazione delle attività captative. Ciò premesso, entrando nel merito dei presupposti stabiliti per tale autorizzazione, laddove si fa riferimento alla sussistenza di «evidenti indizi di colpevolezza» appare innanzitutto criticabile il connotato dell'evidenza.

L'evidenza di un indizio di colpevolezza è una contraddizione in termini, perché si insegna nei manuali di diritto e si legge all'articolo 192 del codice di procedura penale che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da un indizio, a meno che questo non sia grave, preciso e concordante; inoltre, secondo le regole e le massime di esperienza, essendo l'indizio la deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto, esso è provvisto per definizione di un coefficiente di probabilità. Non si comprende quindi come si possa far emergere da questo coefficiente di probabilità l'evidenza dell'indizio. Peraltro credo che tutto questo darà luogo ad un contenzioso sotto il profilo delle valutazioni di legittimità, ne consegue che sull'evidenza o meno di determinati indizi si deciderà nel corso del procedimento, magari in cassazione, con il prevedibile annullamento di tutta l'attività di indagine e processuale, semplicemente perché un decreto di autorizzazione è stato fondato su indizi che apparivano evidenti, ma che secondo la cassazione non lo erano.

Il riferimento all'evidenza dell'indizio dovrebbe quindi essere modificato in quanto l'indizio può essere grave o sufficiente, secondo le definizioni cui siamo abituati e su cui esiste un'ampia giurisprudenza. Il termine «evidenti» tra l'altro è stato aggiunto successivamente, forse anche allo scopo di migliorare il testo che però a seguito di tale inserimento diventa di difficile interpretazione.

Il secondo rilievo critico riguarda l'assimilazione dell'acquisizione dei tabulati telefonici e delle videoriprese alla disciplina prevista per le intercettazioni.

Inoltre, sempre in base alla norma, le intercettazioni devono essere ritenute assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e occorre altresì che sussistano specifiche e inderogabili esigenze in relazione ai reati. Al riguardo si rileva quindi una contraddizione perché se esistono evidenti indizi di colpevolezza, ovvero quegli elementi sulla cui base si va a giudizio, come è possibile poi ritenere assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini quegli stessi elementi? È evidente, infatti che le intercettazioni non sono più indispensabili se si possiedono già gli indizi di colpevolezza. In tal modo, quindi, verrebbe a mancare uno dei requisiti in virtù dei quale è possibile ottenere dai giudici l'autorizzazione alle intercettazioni e questo perché, stanti gli «evidenti indizi di colpevolezza», le intercettazioni non sono più indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. La norma, per come è stata concepita, costituisce una contraddizione in termini e opera in modo che per un verso o per l'altro non si possa avere l'autorizzazione alle intercettazioni. Questa è per lo meno la nostra interpretazione. Del resto anche il Servizio studi del Senato aveva avanzato delle perplessità a riguardo, tan-

t'è che nell'ambito del proprio *dossier* invita a valutare se la disposizione «...non possa presentare criticità dal punto di vista della ragionevolezza, nonché dell'interesse pubblico a reprimere i reati e perseguire in giudizio coloro che delinquono, bene di rango costituzionale che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, deve trovare il corretto bilanciamento con il diritto alla riservatezza, con il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni».

La stessa Suprema Corte, nella sentenza n. 41131 del 2003, ha rilevato che il rafforzamento del presupposto dei gravi indizi di reato si porrebbe in contraddizione con il presupposto dell'indispensabilità dell'intercettazione.

Presidenza del vice presidente CENTARO

(Segue GRASSO). Questa contraddittorietà era stata dunque già evidenziata nella stessa sentenza della Corte costituzionale e, quindi, mi sembrerebbe opportuno intervenire sotto questo profilo.

Vorrei ora soffermarmi sulla questione dei reati tipici di interesse dell'organizzazione mafiosa che rientrerebbero nel cosiddetto doppio binario
in cui verrebbero ad essere prescritti gli evidenti indizi di colpevolezza, ne
consegue che, venendo a mancare i presupposti, non sarebbe più possibile
utilizzare le intercettazioni. Pertanto, anche per reati come estorsione,
usura, traffico e gestione dei rifiuti, reati ambientali, infiltrazione nei pubblici appalti e omicidio diventerebbe impossibile procedere alle intercettazioni perché anche in tal caso per l'autorizzazione sarebbero necessari gli
evidenti indizi di colpevolezza.

Vero è che questa previsione non si applica ai reati di mafia e terrorismo, ma essa indebolisce comunque gravemente l'azione di contrasto anche in questi settori, dato che è frequente che molte indagini di mafia si sviluppino prendendo le mosse da indagini di criminalità apparentemente comune. Si pensi, ad esempio, alle indagini per estorsione, nell'ambito delle quali si inizia ad indagare a seguito di una denuncia di estorsione nei confronti di ignoti per scoprire successivamente che dietro quell'estorsione c'è l'azione di un'organizzazione criminale di tipo mafioso. Se però l'indagine viene bloccata prima perché non è possibile procedere alle intercettazioni in quanto queste per essere autorizzate debbono essere ritenute assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione dell'indagine, o perché mancano gli evidenti indizi di colpevolezza, è chiaro che vi saranno ricadute negative su tutta l'azione investigativa riguardante la criminalità organizzata che opera anche attraverso questa tipologia di reato.

In ragione di quanto osservato, come prima subordinata – gli avvocati direbbero «in subordine» – abbiamo ipotizzato di eliminare tutti i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale da

questo primo nucleo di reati per cui si richiedono gli evidenti indizi di colpevolezza e di farli rientrare tra quelli per cui vige la disciplina fissata per i reati di mafia e terrorismo, al fine di ampliare la gamma di reati per cui si mantiene la disciplina attuale delle intercettazioni. Mi sto peraltro riferendo ai reati di maggiore pericolosità quali per l'appunto quelli considerati dal comma 2 dell'articolo 407. Se si intende realmente contrastare i reati che creano allarme nella pubblica opinione (le rapine, gli scippi, l'estorsione e l'usura) diventa allora certamente contraddittorio non garantire gli strumenti atti a cercare di reprimerli attraverso l'indicazione di responsabilità che oggi possono emergere solamente attraverso intercettazioni telefoniche o dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

PRESIDENTE. Lei, quindi, propone di sussumerli nella definizione di sufficienti indizi di reato.

GRASSO. Ritengo che sia opportuno non soltanto riportare i reati di cui all'articolo 407 nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 3-bis, ma anche ampliare la gamma dei delitti per cui sono prescritti i sufficienti indizi di reato ai casi contemplati dall'articolo 407.

LI GOTTI (*IdV*). Questa proposta serve a creare un parallelismo ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni anche per gli altri procedimenti.

GRASSO. Esatto. Nella norma è previsto questo parallelismo, ma in tal caso si avrebbe una disparità che ho già messo in luce nella documentazione.

Tra l'altro, oltre a quelli considerati dall'articolo 407, comma 2, suggeriamo di inserire anche altri reati che reputiamo importante perseguire e reprimere sotto un profilo un po' più ampio di quello del pericolo; mi riferisco alla truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, all'usura aggravata, al riciclaggio e all'impiego speculativo di beni di provenienza delittuosa, alla bancarotta fraudolenta e altri reati che a nostro avviso sarebbe opportuno far rientrare in questo contesto.

Questo è un primo tentativo per ampliare le possibilità di utilizzazione di questo strumento che – tengo a ribadirlo – è di ricerca della prova e non di riscontro, così come lo qualificherebbe invece il requisito degli evidenti indizi di colpevolezza.

Non mi soffermerò sul problema del ricorso ai soli contenuti delle comunicazioni intercettate nel medesimo procedimento che abbiamo già affrontato.

Un altro discorso, che vale per tutti i reati e non soltanto per quelli di mafia e terrorismo, riguarda la prescrizione, per ogni richiesta di intercettazione e di ripresa video, dell'invio di tutti gli atti dell'indagine al tribunale collegiale distrettuale. Ritengo, infatti, che il pubblico ministero, avendo la responsabilità dell'accoglimento dell'istanza, abbia la facoltà di inviare quegli atti che ritiene possano essere utili al giudice per deci-

dere sull'istanza. Questo significa che se sceglierà di inviare gli atti sbagliati, gli rigetteranno la richiesta di intercettazione e quindi sarà chiamato ad assumersi la responsabilità di quel rigetto. Al contrario, una procedura che preveda la raccolta di tutti gli atti, l'effettuazione delle relative copie e l'invio dei faldoni ai tribunali non può che risultare contraddittoria se l'intenzione è quella di evitare la fuga di notizie, anche perché questi atti non avendo una loro collocazione, è possibile che vadano a stare nei corridoi dei tribunali in attesa della decisione. Immaginate ciò che potrebbe arrivare in un tribunale distrettuale come quello di Firenze che raccoglie le richieste provenienti da tutte le procure della Regione, con tutti gli atti e i fascicoli in attesa del provvedimento che autorizzi l'acquisizione di un tabulato! È chiaro che in tal caso il problema riguarderebbe l'organizzazione della giustizia; forse una soluzione del genere si potrebbe prospettare in altri Paesi o se vi fossero altre modalità organizzative.

Certo, se tutto il processo fosse informatizzato, il discorso sarebbe diverso e, anziché inviare i faldoni cartacei, basterebbe anche solo un dvd. Ad oggi non siamo però ancora in grado di sostituire in tutto e per tutto il cartaceo relativo ai processi con l'informatica. Attrezziamoci e organizziamoci e poi, magari, sarà possibile anche prevedere la possibilità di mandare il cd o il dvd di tutto processo, che il giudice potrà consultare e così con un dischetto avremmo risolto tutti i problemi; tra l'altro, si potrebbe anche ipotizzare un invio per via telematica, senza bisogno di far arrivare un furgone con 20 o 30 faldoni!

LUMIA (*PD*). Mi scusi, signor procuratore, ma in tal caso si porrebbe anche il problema di valutare quale sia la richiesta più urgente tra tutte quelle che aspettano di essere esaminate dal giudice collegiale – alle quali viene assegnato un numero di protocollo – e quindi occorrerebbe prevedere un ulteriore meccanismo capace di garantire quell'urgenza.

GRASSO. Con il processo breve al di là dei reati di mafia e terrorismo, si darà certamente la precedenza ai processi in scadenza, che avranno quindi il problema della tagliola della perenzione dell'accusa, ma questa è un'altra questione.

Riprendendo quindi il discorso, vorrei ricordare l'ipotesi residuale alla quale avevo accennato nella scorsa occasione, che non prevedrebbe un doppio binario, bensì un'unica disciplina e grazie alla quale si cercherebbe di risolvere il problema delle cosiddette intercettazioni «a strascico», ovvero quelle effettuate al fine di individuare elementi o, addirittura, notizie di reato.

In ogni caso, dopo avere risolto tutti i vari problemi di carattere generale – tra cui quello della competenza – si potrebbe richiedere la sussistenza di una serie di condizioni perché possa essere concessa l'autorizzazione all'intercettazione.

Il riferimento potrebbe essere innanzitutto alla sussistenza di «gravi» indizi di reato, con l'esclusione di quelli di mafia e di terrorismo, per i quali basterebbero invece «sufficienti» indizi di reato.

In secondo luogo, si potrebbe richiedere che le utenze intercettate siano intestate a soggetti indagati – iscritti quindi nel registro degli indagati – o, se non intestate, da essi utilizzate, ovvero la sussistenza di concreti elementi, desunti da specifici atti d'indagine, per ritenere che l'utenza sia utilizzata anche da soggetti diversi per conversazioni, però, sostanzialmente attinenti ai fatti per cui si procede: deve esserci quindi un collegamento o di tipo soggettivo o con il fatto per cui si procede.

-20 -

Il terzo presupposto potrebbe ravvisarsi poi nel fatto che l'intercettazione deve essere assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, recuperando quindi il criterio dell'indispensabilità ed eliminando al contempo il riferimento agli evidenti indizi di colpevolezza.

PRESIDENTE. Il profilo dell'indispensabilità è previsto anche nell'attuale formulazione.

GRASSO. Sì, ed è a mio avviso opportuno, posto che il giudizio sull'indispensabilità scaturisce dal concreto esame da parte del giudice che dispone l'intercettazione, nel caso in cui vi siano utenze intestate ad un indagato, o dallo stesso utilizzate, o nel caso in cui vi sia comunque un collegamento con l'indagato o con il fatto, tale da giustificare l'intercettazione telefonica, la sua eventuale proroga e quindi anche tutto il resto.

Naturalmente in questo discorso non farei rientrare, per quanto ho detto già nella scorsa occasione, le video-riprese per cui la distinzione indicata dalla Corte di cassazione (Sezioni unite, sentenza n. 26795 del 2006) potrebbe rappresentare una soluzione; in base ad essa, mentre per la captazione di immagini nella privata dimora occorre senz'altro un'autorizzazione del giudice, dal momento che si entra nella sfera privata del cittadino, per la ripresa in luoghi pubblici o aperti al pubblico non c'è bisogno di alcuna autorizzazione ed un'iniziativa al riguardo può sicuramente essere assunta, perché si tratta di una forma di documentazione di attività che si svolgono pubblicamente. Infatti, se io posso vederle e un testimone può riferirle, perché non poter documentare quelle attività con maggiore credibilità con una telecamera o videocamera, portando le immagini come prova nel processo? Sarebbe assurdo rinunciare a questa opportunità e, soprattutto, all'iniziativa delle forze di polizia al riguardo senza che sia necessaria un'autorizzazione del magistrato.

A questo proposito poi, a parte le varie telecamere installate oggi per motivi di sicurezza pubblica, se l'utilizzazione di quelle riprese fosse sottoposta all'autorizzazione del giudice, si porrebbero dei problemi, per cui non si potrebbe, ad esempio, utilizzare la ripresa per il riconoscimento di un rapinatore.

Naturalmente nel decreto con cui si autorizzano le operazioni di intercettazione, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate appunto su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono indispensabile l'intercettazione di un'utenza che fa capo a una specifica persona, indicando proprio gli elementi che dimostrano il colle-

2^a Commissione

gamento con l'indagine, con il reato per cui si procede e con la persona che va intercettata.

Nella valutazione dei gravi indizi di reato si potrebbe applicare l'articolo 192 (commi 3 e 4), per cui, oltre ai profili connessi alla chiamata in correità, occorrono altri elementi successivi perché si possa dire di essere in presenza di gravi indizi. Non basta cioè la chiamata in correità, così come non possono bastare le dichiarazioni di un confidente, né le testimonianze indirette o *de relato*: si eliminerebbe dunque la possibilità di utilizzare questi elementi ai fini della valutazione sui gravi indizi di reato.

Gli stessi termini di durata delle intercettazioni andrebbero rivisti, anche per adeguarli ai tempi delle indagini, per le quali è stabilito un termine minimo di sei mesi. Tuttavia, prevedere nell'ambito dei sei mesi di indagine un termine utile per le intercettazioni di soli 30 giorni (eventualmente prorogabile di altri 15), limita fortemente la possibilità di accertamento del reato. Si potrebbe forse cercare di ampliare tale probabilità, magari raddoppiando da 30 a 60 giorni il periodo massimo di durata delle intercettazioni, prevedendo poi che la durata complessiva delle operazioni non superi i cinque mesi, cioè un mese in meno rispetto a quello previsto per la durata minima delle indagini.

Naturalmente sono sempre necessari i requisiti di cui abbiamo detto. Nello stesso modo potrebbe essere risolta la questione dei procedimenti contro ignoti, posto che con questi stessi presupposti e requisiti si valute-rebbe l'autorizzazione per i reati a carico di ignoti essendo sufficiente dimostrare la pertinenza dell'utente intercettato con il reato, con l'indagato, o con dei sospetti.

Come è stato sottolineato dal senatore Centaro nel suo quesito, vi è la possibilità che l'estorto non voglia denunciare l'estorsione a carico di ignoti. Com'è allora immaginabile che nei procedimenti contro ignoti (che in Italia costituiscono l'85 o addirittura il 90 per cento) l'estorto possa autorizzare l'intercettazione sulla propria utenza quando non vuole nemmeno sporgere denuncia? È chiaro che quello diventa allora un modo per far decadere completamente la possibilità di effettuare le indagini.

In questo contesto, anche ai fini dell'autorizzazione delle intercettazioni ambientali, sarebbe opportuno ampliare la norma che prevede la necessità della dimostrazione della commissione del reato nel luogo ove piazzare le microspie; è noto, infatti, che oggi sono le intercettazioni ambientali quelle che contribuiscono a determinare in buona parte l'esito delle indagini. Basterebbe allora applicare rigorosamente anche per le intercettazioni ambientali criteri quali quello della pertinenza e della disponibilità del luogo dove si riuniscono gli indagati, piuttosto che richiedere l'evidenza che lì si stia svolgendo un'attività criminosa. Anche perché se è facile dimostrare quest'ultimo aspetto se si tratta di un'organizzazione mafiosa, risulta assai più complesso farlo se si è in presenza di estortori che si riuniscono per mettere a punto un programma di estorsione senza necessariamente far parte di un'organizzazione mafiosa. In questi casi è quindi necessario autorizzare un'intercettazione ambientale senza richiedere la

prova della commissione in quel luogo dell'attività criminosa. Anche sotto questo profilo la norma in oggetto deve pertanto essere ampliata. A cosa servirebbe, infatti, l'intercettazione se fosse già esistente la prova dell'attività criminale?

LI GOTTI (*IdV*). Sempre in tema di intercettazioni ambientali, vorrei conoscere l'opinione del dottor Grasso per quanto concerne la modifica che si intende apportare all'articolo 614 del codice di rito, laddove si fa riferimento non più alla «privata dimora», bensì al luogo «privato», ove si ipotizza si stia svolgendo un'attività criminosa, un esempio per tutti, un capannone.

GRASSO. Questa previsione andrebbe eliminata.

LI GOTTI (*IdV*). In realtà si tratterebbe di un'estensione della norma vigente.

GRASSO. È una norma assurda che non viene contemplata dalle previsioni della Corte costituzionale in materia di difesa della *privacy* del cittadino. Si tratta dunque di un'estensione esagerata della norma che impedisce tutte quelle attività di intercettazione ambientale che sono utilissime per l'accertamento dei reati. Quindi, la proposta avanzata nel documento con cui si tenta di imporre dei requisiti concreti all'autorizzazione alle intercettazioni, a mio avviso, è l'unico modo per risolvere il problema dei procedimenti contro ignoti, dal momento che l'autorizzazione dell'intercettazione si ancora al fatto e all'indagato.

Vi è poi un altro aspetto che viene trascurato. Molti casi di omicidio sono risolti perché nell'immediatezza del fatto i soggetti indagati vengono sottoposti ad intercettazione ambientale, ad esempio, mentre sono riuniti nelle sale d'aspetto degli uffici di polizia, in attesa di essere interrogati, oppure nei casi in cui vengono fatti confluire in un luogo comune all'interno delle carceri. Se si approva la norma che impone la prova della consumazione di un reato, ovvero l'evidenza di colpevolezza, non sarà più autorizzata alcuna di queste intercettazioni che pure sono utilissime per scoprire i responsabili dei reati.

Fermo restando il necessario rispetto di tutte le garanzie e della *privacy*, con la nostra proposta si contempererebbero le suddette esigenze a tutela del cittadino con l'esigenza di scoprire i responsabili di gravi e pericolosi reati.

GARRAFFA (PD). Procuratore Grasso, è a conoscenza del fatto che in altri Paesi le attività di intercettazione possono essere svolte direttamente dalle forze di polizia ed anche dai vigili urbani, senza nessuna autorizzazione da parte del tribunale o del giudice?

GRASSO. Ci sono anche Paesi, come l'Inghilterra, dove non esiste l'intercettazione come strumento di prova, ma tutte queste operazioni

sono a cura dei servizi di sicurezza. Questo significa conferire ai servizi di sicurezza un ampio potere, mentre nel nostro Paese i giudici vigilano sul rispetto di tutte le garanzie connesse ai depositi e all'utilizzazione delle intercettazioni. Non mi risulta invece che vi siano dei Paesi dove la polizia urbana possa svolgere direttamente le intercettazioni. In Italia si è però verificato che qualche magistrato si sia servito della polizia locale per l'ascolto di alcune intercettazioni, ma questo è avvenuto in passato e non credo che sia auspicabile che si ripeta in futuro.

Per quanto riguarda la questione delle spese, segnalo che è bastata la semplice attenzione al fenomeno per ridurre di una terzo le spese delle intercettazioni e credo che il ministro Alfano abbia avuto modo di riferirvi questo dato. Quando ero procuratore della Repubblica mi è capitato di pormi il problema e di riscontrare come sulla spesa destinata alle intercettazioni incida particolarmente quella per le intercettazioni ambientali, e questo perché necessitano di una tecnologia che va sempre più affinandosi in relazione al progresso degli strumenti tecnologici.

Da questo punto di vista si potrebbe ad esempio ottenere – come accade in altri Paesi – l'acquisizione gratuita dei tabulati telefonici. Non si capisce perché tale attività di mera documentazione debba essere a pagamento. Taluni uffici si rifiutano di liquidare tali somme, realizzando grossi risparmi. Sarebbe altresì utile che il Ministero riuscisse a stabilire delle tariffe eque alle quali tutti i soggetti sarebbero chiamati ad adeguarsi, compresi i privati che intendono prestare la loro opera nel campo delle intercettazioni. L'*optimum* sarebbe che lo Stato si dotasse di un proprio sistema tecnologicamente avanzato e via via aggiornato, sia sotto il profilo di uomini che di strumenti.

LUMIA (PD). La Direzione distrettuale antimafia di Milano ha suggerito questa soluzione, perché in base agli studi effettuati le spese si ridurrebbero notevolmente utilizzando direttamente le risorse tecnologiche e il personale interno allo Stato, piuttosto che acquisendo entrambe le dotazioni dall'esterno.

GRASSO. Certamente. Tuttavia, considerato che manca il personale per svolgere le indagini, se utilizzassimo quello della polizia anche per svolgere questa attività, ci verrebbe poi a mancare per altri incarichi. La coperta è già corta, per cui bisogna stare attenti a queste soluzioni, anche perché in tal caso si renderebbero poi necessari investimenti in tecnologie, ma anche in ricercatori che sappiano adeguare quelle tecnologie ai bisogni contingenti, perché i criminali sono i primi in grado di individuare le contromisure tecnologiche per ovviare all'attività repressiva.

GARRAFFA (*PD*). Il precedente Governo aveva affidato a tre esperti in materia uno studio, che ora giace al Ministero e che fornisce una soluzione al problema sia dal punto di vista dei costi, sia dell'impegno di uomini e mezzi, anche attraverso strutture interne che fanno capo alle forze dell'ordine, alle procure e ai tribunali.

GRASSO. Il problema consiste nel realizzare questi interventi appena possibile.

Non sono invece a conoscenza dell'introduzione di limiti di budget alle procure per quanto riguarda l'attività di intercettazione, certamente ci sono delle previsioni di bilancio come per tutti i Ministeri ma, ripeto, non mi risulta che sia già stato imposto un limite alle procure, anche perché la riduzione di un terzo delle spese già ottenuta su questo fronte induce a favorevoli previsioni per il futuro. Se poi il Ministero riuscirà a fissare delle tariffe eque che possano essere applicate da tutte le procure, mettendo così in concorrenza tutti i gestori di queste tecnologie, credo allora che si potrà ridimensionare notevolmente il problema della spesa. Sarebbe comunque davvero grave essere costretti a rinunciare all'utilizzo delle strumento delle intercettazioni per la mancanza di risorse. Appunto per questo motivo è previsto un budget che nel progetto di legge in esame è affidato, sia per la distribuzione delle somme, sia per eventuali superamenti della spesa, ai procuratori generali. Poiché la maggior parte delle indagini che vengono svolte sono riferite a reati di stampo mafioso e siccome sono già previsti nello stesso progetto i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, la cui competenza è attribuita alla Procura nazionale antimafia, sarebbe più logico che le esigenze investigative venissero valutate dal nostro ufficio piuttosto che da quello del procuratore generale, che, com'è noto, non segue le indagini e quindi può non essere al corrente di esigenze investigative particolari, che invece la Procura nazionale antimafia conosce ed è tenuta anche a coordinare e ad agevolare. Questo è un altro aspetto che vede il nostro ufficio disponibile a valutare il complesso delle esigenze investigative sotto il profilo delle intercettazioni.

Ritengo poi che la previsione che vieta l'utilizzazione dei i risultati delle intercettazioni qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266, sia in contrasto con il principio del *tempus regit actum*, secondo il quale occorre avere riguardo alle condizioni esistenti al momento dell'adozione del provvedimento di intercettazione e se intervengono dei cambiamenti, ad esempio legislativi, sui reati, va tenuto fermo quanto precedentemente acquisito. Ritengo pertanto che tale previsione andrebbe eliminata per evitare che vengano privati del valore di prova risultati legittimamente acquisiti, magari solo per effetto del mutamento del *nomen iuris* o di altre modificazioni normative che, pur non escludendo l'illiceità penale del fatto, graduino la sanzione o varino la disciplina processuale del fatto-reato in modo da escludere l'ammissibilità del ricorso ad intercettazioni di comunicazioni.

Allo stesso modo, è stato creato un reato di sostanziale omissione colposa di controllo sul contenuto delle intercettazioni che, come ho già segnalato nella documentazione fornitavi, considero eccessivo perché produrrebbe degli effetti contrari a quelli cui la norma è finalizzata.

2^a Commissione

10° Res. Sten. (26 gennaio 2010) (nott.)

Ultima considerazione. Se il fine sotteso alla disciplina proposta è quello di risolvere il problema della fuga di notizie o del collegamento tra pubblici ufficiali e fonti giornalistiche che poi utilizzano le notizie che emergono dalle intercettazioni, allora bisognerebbe pensare ad una correzione del testo. Occorre infatti considerare che con un'ulteriore modifica disposta al comma 26, lettera a), dell'articolo 1 del provvedimento viene prevista la sostituzione dell'articolo 379-bis del codice penale in materia di violazione del segreto d'ufficio o investigativo, prevedendo una pena da uno a cinque anni di reclusione. Stante il limite proposto nel progetto, questo reato resterebbe escluso addirittura dal novero dei reati per i quali è possibile accedere all'autorizzazione alle intercettazioni, all'acquisizione dei tabulati ed alle riprese audiovisive. Se si vuole combattere il fenomeno inserendo un nuovo reato e aumentando anche in modo consistente la pena per esso prevista, occorre allora anche fornire gli strumenti per l'accertamento di tale reato, per poter quantomeno individuare i soggetti fra i quali è avvenuto lo scambio di comunicazioni telefoniche. Mi pare che la soluzione proposta non prospetti invece una vera e profonda risoluzione del problema. In realtà, finché permarrà il divieto di rivelare le fonti, risulterà sempre difficile – come ho potuto constatare più volte quando ero procuratore a Palermo - riuscire ad individuare i responsabili delle fughe di notizie, anche se si tratta certamente di pubblici ufficiali che hanno a disposizione la notizia e che la passano ai giornali a discapito della reputazione del soggetto interessato dall'intercettazione e anche delle indagini, e questo perché molte fughe di notizie sono finalizzate proprio ad avvisare i soggetti coinvolti dell'esistenza delle indagini e quindi a consentire loro di porre in essere delle precauzioni per sottrarsi alle proprie responsabilità. Ciò detto, la nostra proposta di modifica consiste nell'aumentare di un solo giorno – invece che da uno a cinque anni, da uno a cinque anni e un giorno – la pena di cui all'articolo 379-bis del codice di rito, per poter consentire l'utilizzazione di tutti gli strumenti che la legge presuppone. Credo con ciò di aver risposto a tutti i quesiti formulati.

PRESIDENTE. Ringrazio il procuratore Grasso per il prezioso contributo offerto ai nostri lavori e dichiaro conclusa l'audizione. Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 22,45.